DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 1 marzo 1995, non più in vigore dal 1 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore degli enti locali
Estremi	Decreto-legge 1 marzo 1995, n. 61
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-contributi-in-favore-degli-enti/art-3-entrata-in-vigore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it